



Ministero della cultura



Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di adeguamento normativo degli impianti di rivelazione fumi presso i Musei Reali di Torino (CUP F18C24001070001).

Disciplinare di gara



1. Premessa e procedura telematica.

Con determina a contrarre n. 13 del 12/03/2026, i Musei Reali di Torino (di seguito, i “**Musei Reali**”, l’“**Amministrazione**”, la “**Stazione Appaltante**” o “**MRT**”), hanno deliberato di avviare una procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli impianti di rivelazione fumi. Il presente disciplinare (il “**Disciplinare**”), allegato al bando a farne parte integrale e sostanziale a ogni effetto di legge, disciplina le modalità e le forme necessarie per la presentazione dell’offerta e lo svolgimento della relativa procedura.

Per l’espletamento della procedura in esame, l’Amministrazione si avvale della “*Piattaforma Acquisti telematici*” (la “**Piattaforma**”) accessibile al *link* museireali.acquistitelematici.it dove sono riportate le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. Per poter presentare offerta è necessario, quindi, accedere alla Piattaforma.

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali e nelle guide di funzionamento della Piattaforma, disponibili all’interno della medesima nella sezione “*Manuali e Guide*”, che costituiscono parte integrante del Disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l’Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica e informatica per l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune *browser* idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;



- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è sempre accessibile. Il concorrente già registrato non deve procedere a nuova registrazione, ma accedere alla Piattaforma tramite la propria utenza.

Il concorrente ottiene l'utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresentante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

La registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo al concorrente che la richiede, l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. In fase di registrazione, l'operatore economico dovrà indicare il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-*bis* e 6-*ter* del D.Lgs. 82/2005 o, per gli operatori transfrontalieri, l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (e-mail e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (di seguito anche "**RTI**") o Consorzio o GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del RTI o del consorzio o del GEIE o dell'aggregazione di imprese appartenenti alla rete. Con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, il Concorrente si obbliga a dare valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze



riconducibili al concorrente medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabile al concorrente registrato.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito "**Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature**"), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine di poter rispettare i termini previsti per l'invio delle offerte e di prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al presente documento o alle istruzioni presenti sulla Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata



del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le istruzioni presenti sulla Piattaforma, parte integrante del Disciplinare, forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La presente procedura è interamente svolta tramite la predetta piattaforma telematica a disposizione dell'Amministrazione. L'affidamento verrà perfezionato mediante stipula generata dal sistema telematico. La Documentazione di Gara costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato con l'Operatore Economico risultato aggiudicatario (il "**Contratto**").

Tutte le comunicazioni inerenti alla fase di espletamento della procedura in oggetto avvengono con modalità telematica attraverso la funzionalità «*Comunicazioni*» della procedura. Agli operatori è fatta richiesta di non rispondere alle comunicazioni in modalità mail/PEC, ma solo esclusivamente tramite la funzione della piattaforma indicata. Si specifica che comunque eventuali PEC dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo mr-to@pec.cultura.gov.it Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

2. Stazione Appaltante e il RUP.

La Stazione Appaltante sono i Musei Reali di Torino, con sede in piazzetta Reale, 1 Torino – Tel. 011/5211106 – 2534/2531 sito internet o www.museireali.cultura.gov.it email: mr-to@cultura.gov.it PEC mr-to@pec.cultura.gov.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 (di seguito, anche il "**Codice**") è l'Arch. Carlotta Matta, tel. 011 5211106 - int. 02536; e-mail carlotta.matta@cultura.gov.it.

3. Documentazione di gara.

La documentazione di gara comprende i documenti di seguito elencati:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati:



- Schema di domanda di partecipazione;
 - Dichiarazione integrativa DGUE;
 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti;
 - Modello RTI;
 - Modello dichiarazioni e tracciabilità;
 - Patto di integrità.
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
 4. Request.xml del documento di gara unico europeo (DGUE);
 5. Planimetrie dei locali;
 6. Computo metrico estimativo;
 7. Schema a blocchi sistema di connessione delle centrali;
 8. Rilievo mediante sistema di supervisione delle centrali;
 9. Consistenza dei componenti installati;
 10. Disposizioni planimetriche dei componenti ai diversi piani;
 11. UNI EN ISO 11224-2019;
 12. Schema riassuntivo ciclo di manutenzione;
 13. Specifiche tecniche e schede tecniche;
 14. Particolari d'installazione;
 15. Analisi prezzi e analisi complete;
 16. Costi della sicurezza;
 17. Cronoprogramma

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione «Amministrazione trasparente». La «Request.xml» del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro «Response.xml» del Documento di gara unico europeo.

4. Chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante mediante la funzionalità «Quesiti» presente sulla piattaforma telematica. **Il termine per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12.00 di lunedì 20/04/2026**



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica a disposizione dell'Amministrazione nell'apposita sezione «*Quesiti*».

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o a mezzo email/pec.

5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti alla fase di espletamento della procedura in oggetto avvengono con modalità telematica attraverso la funzionalità “*Comunicazioni*” della Piattaforma. Agli operatori è fatta richiesta di non rispondere alle comunicazioni in modalità mail/PEC, ma solo esclusivamente tramite la funzione della piattaforma indicata.

Si specifica che comunque eventuali PEC dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo mr-to.ufficiogare@pec.museireali.it.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

6. Oggetto dell'affidamento.

La procedura di gara ha a oggetto l'affidamento del Contratto, relativo ai lavori di adeguamento degli impianti di rivelazione fumi degli edifici dei Musei Reali di Torino. Il progetto interessa la totalità delle strutture ricomprese nel plesso, ma l'affidamento in oggetto coinvolge gli immobili inclusi nel Lotto 1, ossia Palazzo Reale, Cappella della Sindone, Biblioteca Reale, Quadreria e Biglietteria.

Le opere da eseguire sono illustrate nelle descrizioni tecniche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici (tavole planimetriche, schemi, particolari installativi, ecc.) e nel Computo Metrico che si allegano e che costituiscono parte integrante del Disciplinare.

In particolare, le opere da eseguire sono tutte quelle prescritte dalla “*verifica generale del sistema*” di cui all'art. 4 della norma UNI EN ISO 11224/2019, che consiste nella sostituzione degli attuali componenti installati con rivelatori nuovi.



Gli interventi sono finalizzati, oltre al suddetto adeguamento normativo, anche a ottimizzare e razionalizzare il sistema di rivelazione, sostituendo alcuni componenti attualmente non più in produzione da alcuni anni (centrali) con altri di nuova costruzione.

In tal senso, si è definito di sostituire tutti i sistemi di rivelazione sottesi alle centrali e anche quelli che presentano una data d'installazione al limite dei 12 (dodici) anni o che sono stati sostituiti in conseguenza a un guasto.

Le caratteristiche dei componenti che sono idonei alla sostituzione, e certificati come tali dal costruttore, sono indicate nelle specifiche tecniche e schede tecniche allegate al Disciplinare.

Le attività consistono sostanzialmente nella sostituzione dei componenti a diverse altezze e devono essere eseguite utilizzando sistemi di elevazione (trabattelli omologati ai sensi della norma UNI 1004-1/2021) e montati e smontati, per accedere i diversi locali da personale qualificato per tale attività.

Il progetto prevede le opere e la fornitura di tutti i componenti e materiali necessari per la completa realizzazione dei suddetti interventi, ossia per assicurare i lavori compiuti secondo regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in generale, dalla Documentazione di Gara come *infra* richiamata e alla quale si rinvia per una descrizione accurata delle lavorazioni previste e delle relative modalità esecutive, nonché per il dettaglio delle condizioni contrattuali di futura applicazione, in relazione alle quali l'Operatore Economico invitato dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Si precisa, infine, che, restano a carico dell'aggiudicatario gli oneri indicati ai paragrafi 2.4 e 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. Finanziamento.

I lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con CUP F18C24001070001.

8. Importo complessivo dell'appalto.

L'importo totale dei lavori oggetto d'appalto, al netto dell'IVA, è pari a euro **445.577,40**.

L'importo complessivo di euro **445.577,40**, oltre IVA, comprende e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 81/2008, pari a euro 14.659,40 oltre IVA, e i costi della manodopera pari a euro 133.582,36, oltre IVA.

A pena di esclusione, l'operatore economico indica, esplicitandoli nella



dichiarazione resa a corredo dell'offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso, salva la possibilità in capo all'Operatore Economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I lavori saranno affidati a **corpo**; pertanto, l'importo del contratto resta fisso e invariabile per tutta la sua durata, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023, all'Appaltatore è riconosciuta un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto, subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, con le caratteristiche di cui al medesimo art. 125.

Il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'appalto è quello Elettrici. In caso di subappalto, i subappaltatori saranno tenuti ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale.

Resta fermo che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. In questo caso, l'equivalenza delle tutele (economiche e normative) dovrà essere dichiarata e dimostrata dall'operatore economico in sede di verifica all'esito della procedura da parte dei Musei Reali di Torino.

In tale ipotesi, prima di procedere all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante richiede la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione è verificata dall'Amministrazione secondo le modalità di legge.

9. Durata.

La durata dei lavori è stimata in **210** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Gli interventi saranno realizzati seguendo la consueta sequenza operativa indicata



nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In accordo con la Committenza, si prevede di rendere progressivamente disponibili i locali con programmazione settimanale, al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni sia in orario ordinario, sia in orario notturno.

Il progetto individua le aree destinate alle lavorazioni notturne, coincidenti principalmente con gli spazi aperti al pubblico.

Tenuto conto della specificità dei luoghi e delle particolari caratteristiche delle opere installate, sono state inoltre ipotizzate, a fini di ottimizzazione, eventuali attività accessorie e di tutela connesse all'organizzazione oraria. Tali attività hanno carattere facoltativo e saranno rimesse alla valutazione della Stazione appaltante e attivate mediante specifici ordini di servizio.

10. Categorie delle opere e requisiti di qualificazione.

L'aggiudicatario, ivi compresi gli eventuali subappaltatori, dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere l'abilitazione all'esecuzione delle opere previsti dal DM 22 gennaio 2008, n. 37, recante "*Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*".

Il possesso di tali requisiti deve essere documentato attraverso certificazione SOA per la **categoria OS-30** (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - **classe I e abilitazione della Camera di Commercio categoria G ai sensi del D.M. 37/2008.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Disciplinare, e in particolare per quanto concerne le certificazioni di qualità che dovrà possedere l'aggiudicatario, si rimanda alle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e, in generale, alla documentazione di gara allegata al Disciplinare.

11. Procedura di gara e modalità di aggiudicazione.

L'affidamento oggetto del Disciplinare avviene mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023.

I lavori saranno aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà (*i*) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108, c. 10 del d.lgs. 36/2023 di non procedere all'aggiudicazione ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;



(ii) di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023; (iii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; (iv) di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; (v) di non stipulare, motivatamente, il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione. Il tutto senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura, neppure d'indennizzo o risarcitori.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Con la partecipazione si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal Disciplinare e in generale dalla documentazione di gara allegata.

12. Soggetti ammessi a partecipare.

Gli Operatori Economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “**Aggregazione di retisti**”);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;



- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al



raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

13. Requisiti di partecipazione.

a) Requisiti di ordine generale.

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano le cause d'esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "FVOE").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. 36/2023, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo dovuto, pari a euro 33,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 e allegano la ricevuta nella documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101, comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Committenza ausiliaria è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Misure di self cleaning

Un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: (i) descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del d.lgs. 36/2023;



(ii) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure di *self cleaning* sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se, secondo la valutazione discrezionale della Stazione Appaltante, dette misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

b) Requisiti speciali.

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, che documenti, ai sensi dell'art. 100, commi 4 e ss. del d.lgs. 36/2023, il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere:

- **categoria SOA OS-30** (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) - **classe I**;



- abilitazione **della Camera di Commercio per la categoria G ai sensi del D.M. 37/2008.**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 al Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) Polizze assicurative.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'Operatore Economico dev'essere in possesso di adeguata polizza professionale coerente con l'affidamento di cui trattasi. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Disciplinare, si rinvia alla Documentazione di gara.

I requisiti di cui ai punti a) e b) che precedono saranno verificati a mezzo FVOE. È a tal fine richiesta l'autorizzazione all'accesso.

14. Sopralluogo.

Il sopralluogo è obbligatorio e sarà effettuato prima della presentazione dell'offerta nelle seguenti giornate

- **Mercoledì 08/04/2026, ore 08.30** (ritrovo al portone di Palazzo Reale, piazzetta Reale 1, 10122 Torino)
- **Mercoledì 15/04/2026, ore 08.30** (ritrovo al portone di Palazzo Reale, piazzetta Reale 1, 10122 Torino);

previo appuntamento da concordare con il RUP, tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail carlotta.matta@cultura.gov.it.

Il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo è fissato:

- Lunedì 06/04/2026, ore 12:00, per partecipare al sopralluogo del 08/04/2026;
- Lunedì 13/04/2026, ore 12:00, per partecipare al sopralluogo del 15/04/2026.



Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del Concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso, munito di apposita delega.

Il Concorrente dovrà previamente comunicare i nominativi e le qualifiche dei soggetti che effettueranno il sopralluogo nonché presentare, al momento del sopralluogo, eventuali deleghe dei soggetti abilitati ad effettuarlo.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del contratto.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.

Si precisa che ogni concorrente può effettuare un solo sopralluogo.

15. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 132 del d.lgs. 36/2023, l'avvalimento non è ammesso.

16. Subappalto.

È ammesso subappalto nei limiti di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023. È in ogni caso vietato l'integrale subappalto delle prestazioni oggetto della presente procedura.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali richiesti al Concorrente e deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Contraente, che è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore dovrà dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle relative attività, trasmettendo alla Stazione Appaltante idonea documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante.



17. Termini e modalità di presentazione della documentazione.

Ai fini della corretta individuazione delle modalità di presentazione della documentazione funzionale alla partecipazione alla presente procedura, si rinvia alle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, rintracciabili nel relativo link, qui di seguito riportato: museireali.acquistitelematici.it, alla sezione “*Manuali e Guide*”.

Tutta la documentazione che l’operatore economico è tenuto a presentare dovrà in ogni caso, **a pena d’esclusione**, avere la forma di documento informatico, essere sottoscritta mediante firma digitale ed essere inviata per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo della piattaforma elettronica di riferimento.

L’offerta dovrà essere presentata, **a pena d’esclusione, entro il giorno 30/04/2026, alle ore 12:00.**

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il predetto termine, anche se sostitutive o integrative rispetto all’offerta precedente e i relativi Plichi non saranno aperti.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o inferiori ai valori a base d’asta, indeterminate, condizionate, plurime e parziali.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il Contratto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente.

18. Garanzia provvisoria.

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari all’1% del valore del Contratto. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/2023.

L’importo della cauzione è stato ridotto all’1% ai sensi dell’art. 106 comma 1 d.lgs. 36/2023 al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del Contratto e al grado di rischio ad esso connesso e di consentire la partecipazione alle piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del



decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'Operatore Economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (Musei Reali di Torino);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, c. 2 lett. b), c) e d) del d.lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, c.2 c.c.;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una



nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, c. 8, del d.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del d.lgs. 36/2023 solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire il contratto con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetta gli standard fissati dalla certificazione;
 - Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- b. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: SA8000 (Certificazione social accountability 8000), UNI EN ISO 14001 (Sistemi di gestione ambientale), UNI ISO 45001 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro), UNI/PdR 125 (Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni).

Tale ultima riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, c. 2, lettere e), f), g) e h) del d.lgs. 36/2023 se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, c. 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 36/2023 se



il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, c. 8 del d.lgs. 36/2023, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, c. 8, del d.lgs. 36/2023 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 36/2023, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia provato che la stessa era stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

19. Domanda di presentazione dell'offerta e documentazione amministrativa.

A. Modalità di presentazione dell'Offerta e della relativa documentazione amministrativa.

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura si distingue in: "**Documentazione Amministrativa**" che confluirà nella "**Busta A**" virtuale, e "**Offerta Economica**", che confluirà nella "**Busta B**" virtuale.

Di seguito vengono elencati i documenti che dovranno essere contenuti nelle due buste virtuali, come sopra definite.

Busta A – Documentazione Amministrativa.

Tale busta virtuale deve contenere i seguenti documenti, predisposti e sottoscritti così come previsto dal Disciplinare, dalla normativa applicabile e dalle relative specifiche tecniche:

- a) Istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, predisposta in coerenza con l'Allegato 1 – Istanza di partecipazione;



Ministero della cultura

- b) Modello DGUE correttamente e integralmente compilato, firmato in digitale dagli aventi diritto, Allegato 2;
- c) dichiarazione integrativa del DGUE, predisposta in coerenza con la “*Dichiarazione integrativa DGUE*”;
- d) Patto d’integrità sottoscritto per accettazione, Allegato 3;
- e) dichiarazione sul possesso dei requisiti, predisposta in coerenza con la “*Dichiarazione sul possesso dei requisiti*”;
- f) Modello Dichiarazioni, comprensivo di tracciabilità dei flussi, di cui all’Allegato 4;
- g) Per gli RTI, Modello RTI, di cui all’Allegato 5;
- h) DURC in corso di validità;
- i) CSA controfirmato per accettazione;
- j) Polizza Professionale in corso di validità;
- k) Visura camerale della società o del mandatario se costituiti in RTI;
- l) Ricevuta del pagamento del contributo ANAC;
- m) Descrizione dell’operatore economico contenente la dettagliata illustrazione delle esperienze pregresse maturate in attività analoghe da documentarsi mediante il *curriculum* che includa l’elenco dei principali lavori analoghi svolti nell’ultimo quinquennio;
- n) Relazione con la quale l’imprenditore illustra le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui all’art. 102 del Codice e precisamente:
 - 1. garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - 2. garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in



subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

3. garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- o) Attestato di qualificazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso, **a pena di esclusione**, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere;
- p) abilitazione **della Camera di Commercio per la categoria G ai sensi del D.M. 37/2008**.

Nella dichiarazione integrativa DGUE di cui al punto (c) del presente paragrafo e nella domanda di partecipazione di cui al punto (a) il concorrente dichiara: (i) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, c. 3 del d.lgs. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente; (ii) di essere a conoscenza che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura, anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti; (iii) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; (iv) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al ribasso economico offerto, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Istanza di partecipazione ed eventuale procura

L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato n. 1, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati.

Nell'istanza di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede, ecc), dichiara di partecipare alla gara in oggetto, indica il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto legge n. 76/20, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara, dichiara di aver versato i contributi a favore dell'ANAC. Se del caso allega la procura.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.



Ministero della cultura

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Per ciascun operatore economico vanno altresì prodotte le dichiarazioni integrative e il patto d'integrità, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal Concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: *(i)* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; *(ii)* se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; *(iii)* se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il Concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.



DGUE

Il concorrente dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- a. accedere al Cruscotto, all’interno della box “*Gare e negoziazioni*”, pulsante “*Compila eDGUE response*”;
- b. selezionare la compilazione come operatore economico e salvare la *Response*;
- c. eseguire l’*upload* del file “*Request xml*”. Si consiglia di caricare sia il file in formato .xml sia il file in formato pdf;
- d. inserire i dati richiesti;
- e. generare il file “*Response xml*”.

Accedendo alla sezione “*Dettagli*” è possibile scaricare il fac-simile di DGUE in corrispondenza della voce “*DGUE*” oppure dalla sezione “*Dettagli*”, cliccando su “*Documentazione di gara*”.

Il file ottenuto corrisponde al DGUE Request in formato XML. La “*Response.xml*” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto munito di procura.

Anche in caso di avvalimento o altre forme di raggruppamento, l’ausiliaria o la mandante, dovrà registrarsi a sistema, caricare la DGUE Request e generare la DGUE Response in formato pdf e xml.

Nello specifico, il DGUE dovrà essere presentato da

- gli operatori che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- i mandatarî degli operatori economici che assumono la veste di concorrenti in forma associata, sia già costituiti sia costituendi;
- i mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese e professionisti già costituiti o da costituire;
- l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- l’impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;



- ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila; il progettista incaricato se soggetto singolo;
- il mandatario di raggruppamenti di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti sia costituendi;
- il mandante di raggruppamenti di professionisti incaricati quali progettisti in forma associata sia già costituiti sia costituendi.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni previste dagli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 devono riguardare anche i soggetti indicati all'articolo 94, comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusa o cedente nell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rimanda al manuale “Guida all'eDGUE Response”.

Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il Concorrente - ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 14/2019 - dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/200 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del d.lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del d.lgs. succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:



Ministero della cultura

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione dei lavori, ovvero della percentuale in caso di appalto indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo,

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete; dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Busta B – Offerta Economica.

La Busta B – Offerta Economica deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica generata direttamente dalla Piattaforma con il ribasso offerto sull'importo dei lavori, espresso sia in cifre che in lettere, predisposta e sottoscritta così come previsto dal Disciplinare, dalla normativa applicabile e dalle relative specifiche tecniche.



Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023, in apposito documento da allegare all'offerta economica redatto secondo il modello offerta economica della Stazione Appaltante, "Dichiarazione costi della manodopera e oneri aziendali", l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta economica dovrà inoltre essere corredata da un documento, che dovrà essere redatto dal concorrente, con indicato:

1. il numero di maestranze messe a disposizione per l'esecuzione dei lavori;
2. il modello di gestione aziendale e le procedure organizzative adottate per il monitoraggio della produzione e dei livelli di qualità del cantiere (es. controlli qualità di enti terzi, audit, sistemi di raccolta dati ecc.).

Sono inammissibili - e quindi verranno escluse - le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base di gara.

La Documentazione Amministrativa e l'Offerta Economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dall'offerente ovvero da tutti gli offerenti in caso di partecipazione plurisoggettiva, se non già costituiti formalmente in una delle forme previste dal D.lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti (cfr. art. 68 comma 19 del d.lgs. 36/2023), le dichiarazioni devono essere rese da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto propri o e dei mandanti. Dovrà inoltre essere allegato un apposito documento, a firma di tutti i componenti il RTI, che dia evidenza della composizione e del riparto delle quote di esecuzione.

20. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

Computo dei termini. Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Il Concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte,



e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Non saranno ammesse né integrazioni né sostituzioni all'offerta telematica già presentata, essendo possibile soltanto la sostituzione integrale con un'altra offerta.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico partecipante, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la Piattaforma degli acquisti telematici segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di affidamento oppure di stabilire modalità alternative per la partecipazione e la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del d.lgs. 36/2023, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'Operatore Economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, tramite la presentazione di una richiesta di rettifica *ex art.* 101, comma 4 del d.lgs. 36/2023, con la funzionalità "*Quesiti*" della piattaforma telematica, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di procura, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

La successiva rettifica dell'offerta dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito della stazione appaltante, tramite la funzionalità "*Comunicazioni*" del Sistema, a presentare la richiesta di rettifica. L'invito alla rettifica della stazione appaltante sarà trasmesso fino alla data di apertura della relativa offerta.

La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione della Stazione appaltante. Non saranno accettate richieste di rettifica presentate o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta. La rettifica dovrà contenere tutti gli



elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Qualora l'operatore economico aggiudicatario non dovesse procedere alla stipula del contratto o all'avvio dell'appalto nei termini stabiliti, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e a nuova aggiudicazione all'operatore economico immediatamente successivo in graduatoria o ad indizione di nuova TD con unico diverso operatore.

Sottoscrizione dei documenti. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000, ivi compreso il EDGUE, le dichiarazioni a corredo del EDGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD), sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

21. Soccorso istruttorio.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d.lgs. 36/2023, entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta di integrazione possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono in particolare sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che: (i) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non



è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; (ii) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; (iii) la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; (iv) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; (v) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

22. La Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice verrà nominata con determina dirigenziale previo accertamento dell'insussistenza delle cause previste dall'art. 93 del d.lgs. 36/2023.

23. Svolgimento delle operazioni di gara.

Preliminarmente, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, all'apertura degli stessi e, successivamente all'apertura della Busta "**A - Documentazione amministrativa**".

Verificata la completezza e la correttezza formale della documentazione, ed espletato l'eventuale procedimento per il soccorso istruttorio, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara determinerà le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alle successive fasi della procedura, provvedendo altresì alla pubblicazione della suddetta determina sul sito della stazione appaltante, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla presente procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Chiusa la fase amministrativa, la Commissione procederà, per i soli candidati ammessi, all'apertura della "**Busta B – Offerta Economica**" al fine di verificare la presenza e la regolarità formale dei documenti richiesti nel presente Disciplinare.

Si procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, secondo i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare, e si stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.



In caso di situazioni di controllo tra concorrenti, o di situazioni anche di fatto che comportino l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale, si procederà all'esclusione dei concorrenti dalla gara.

Qualora due o più concorrenti aggiudicatari conseguano il medesimo punteggio, si procederà richiedendo la presentazione di un rilancio rispetto al prezzo già offerto oppure un ribasso sui tempi di esecuzione dell'appalto.

24. Valutazione anomalia delle offerte.

Si procederà infine a verificare l'eventuale presenza di offerte anomale applicando l'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e, nel caso, ad attivare il procedimento di verifica di congruità dell'offerta, sostanziosamente il controllo sull'attendibilità della previsione economico-finanziaria dell'operatore.

Terminate le operazioni, la Commissione giudicatrice indicherà il Concorrente risultato primo in graduatoria e proporrà alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione in suo favore. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa verranno richieste per iscritto all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. Qualora le giustificazioni fornite dal Concorrente non risultino sufficienti ad escludere l'anomalia, il RUP, con il supporto della Commissione, potrà richiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La graduatoria provvisoria verrà predisposta automaticamente dalla piattaforma telematica. In caso di parità in graduatoria, si procederà nel seguente modo: nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà richiedendo la presentazione di un rilancio rispetto al prezzo già offerto oppure di un ribasso sui tempi di esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, MRT potrà in ogni caso a verificare, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la congruità del costo della manodopera.

25. Aggiudicazione e stipulazione del contratto.

L'offerta presentata in gara è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di chiedere ai concorrenti il differimento di detto termine.



All'esito delle operazioni di cui agli articoli precedenti, la Commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del d.lgs. 36/2023.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il contratto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC come per legge, oltre che all'incameramento della garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo preventivamente alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni decorrenti dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del Contratto, il Concorrente che risulta aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, oltre che quelle relative alla pubblicazione del bando.



Il Concorrente dichiara altresì di essere a conoscenza del disposto del d.lgs. 231/2001 e della l. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito www.beniculturali.it e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

26. Modifiche, varianti e revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre all'Operatore Economico risultato aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

È prevista la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023. La revisione prezzi, in ogni caso, non può apportare modifiche che alterino la natura generale del Contratto e si può attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino: (i) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; (ii) una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

27. Accesso agli atti.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante la piattaforma telematica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del d.lgs. 36/2023.

28. Trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il MIC, che lo esercita per il tramite della dott.ssa Paola d'Agostino, nella sua qualità di Direttrice dei Musei Reali – istituto dotato di autonomia speciale, in forza di quanto disposto dal Decreto Ministeriale nr. 147 del 14.03.2019, art. 2 co 2. Il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Marina Giuseppone, Dirigente della DG Organizzazione del MIC. I dati sono trattati, dal personale autorizzato, per l'adempimento delle comunicazioni e delle verifiche ex lege della normativa sugli affidamenti pubblici, D.lgs. 36/2023, e dalle disposizioni sugli adempimenti previsti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. I destinatari sono le autorità competenti incaricate delle verifiche sugli operatori economici. I dati verranno conservati per almeno 5 anni ai sensi dell'art. 112 comma 4 del d.lgs.36/2023. Gli



Ministero della cultura

operatori economici hanno diritto di richiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi nonché di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Per tutto quanto non espressamente previsto i MRT rinviano alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Regolamento EU nr. 679 del 2016 e del Decreto del MIBACT nr. 147 del 14.03.2019. Si richiamano gli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo consultabile al seguente link:
<https://dgspatrimonioculturale.beniculturali.it/wpcontent/uploads/2020/07/Codice-di-Comportamentodei-Dipendenti-del-Ministero-dei-Beni-e-delle-Attivit%C3%A0-Culturali-e-del-Turismo.pdf>.

29. Disposizioni del Codice e Procedure di ricorso.

S'intendono richiamate le disposizioni di cui al lgs. 36/2023 in quanto applicabili a seconda della tipologia e delle caratteristiche della procedura: eventuali disposizioni degli atti di gara che presentino contrasti con disposizioni non derogabili del Codice, s'intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni applicabili del Codice medesimo.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120 cpa, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto lesivo sul sito della Stazione Appaltante innanzi al Giudice Amministrativo.

La Direttrice Generale
Paola D'AGOSTINO

Il RUP,
Arch. Carlotta MATTA